



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"CESARE BATTISTI"

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALO' (Brescia)

Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694 e-mail: salobatt@provincia.bs.it Web: www.itcgbattisti.it
C.F. e P.IVA 87002230172



Prot. n°5666/C29b

Circolare n. 61

A TUTTI I DOCENTI

AGLI ALLIEVI

A TUTTI I GENITORI
All'ALBO
SITO WEB

OGGETTO: D.M.N°80 DEL 03/10/2007 (ATTIVITA' DI RECUPERO)
SINTESI

“**Art.1** le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'Offerta Formativa”

Le istituzioni Scolastiche sono tenute a organizzare subito dopo gli scrutini finali intermedi o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal P.O.F. interventi didattici educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.

“**Art 2** gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti”.

Al termine di tali attività saranno effettuati, da parte dei docenti delle discipline della classe, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche”.

“**Art.3** in tutti i casi il Consiglio di Classe, su indicazione dei singoli Insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantiene la responsabilità didattica nell'individuare la natura della carenza, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero, e nel verificare gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"CESARE BATTISTI"

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALO' (Brescia)

Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694 e-mail: salobatt@provincia.bs.it Web: www.itcgbattisti.it
C.F. e P.IVA 87002230172



“Art 5 nei confronti degli studenti per i quali al termine delle lezioni è stato constatato il mancato conseguimento delle sufficienze in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

La scuola comunicherà subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline, e i voti proposti in sede di scrutinio, nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.

Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro il 31/08/08, le modalità e tempi delle relative verifiche.

Analogamente a quanto previsto dall'art .2 se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.

“Art. 6 a conclusione dei suddetti interventi didattici di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale procede alla verifica dei risultati conseguiti ed alla formulazione del giudizio definitivo che , in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'allievo alla classe successiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Cosimo Calo'

Salo', 27 novembre 2007